



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 58

Riunione del 15 giugno 2011

59.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - QUINTIERI EMILIO arbitro;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-relatore
- Avv. Antonio Amato - componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G., nei confronti dell'arbitro **Quintieri Emilio** in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- A) "Per aver diffuso mediante network Facebook commenti negativi sull'operato dei propri colleghi ed aver inserito la propria foto che lo ritraeva con la divisa arbitrale, nonché per aver pubblicato la comunicazione del C.P. riguardante la sua sospensione cautelare.*
- B) Per essersi qualificato dirigente responsabile della società Don Russo N. Volley Cetraro, pur non essendo tesserato per detta società, arrogandosi diritti che non gli competevano.*
- C) Per aver contestato per iscritto l'operato delle varie commissioni del CP di Cosenza e per aver inviato una lettera offensiva al suo presidente in risposta alla comunicazione di sospensione cautelare.*
- D) Per aver criticato l'operato dei direttori di gara in occasione della gara di 2° divisione femminile del 17.4.2010 tra le società Ecologia Bet Sud Volley - Onfoptel Service Acli 7 Colli e dell'incontro tra Volley Marialdo e Alfalum Cetraro Volley".*

--oOo--

La C.G.N.

deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare;



disposta la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 13 aprile 2011;

rilevata l'assenza dell'incolpato il quale ha affidato le proprie difese ad un memoria con la quale ha evidenziato l'infondatezza degli addebiti;

sentita la Procura Federale nella persona del Procuratore Avv. Militerni il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

letti gli atti del procedimento e la memoria difensiva depositata dal Quintieri ed esaminata la documentazione in atti;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del Presidente del Comitato provinciale di Cosenza il quale portava all'attenzione della Procura Federale i comportamenti non regolamentari tenuti dall'arbitro Emilio Quintieri.

Comportamenti che, a seguito di istruttoria da parte della Procura federale, si tramutavano nei suesposti capi di incolpazione.

In merito al capo di incolpazione sub lett. A):

La pubblicazione sul proprio profilo mediante fedele trascrizione del contenuto di un provvedimento disciplinare non costituisce di per sé violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Parimenti la pubblicazione sul profilo personale di una foto che ritrae un arbitro con indosso la divisa arbitrale non costituisce violazione disciplinare.

Ciò posto, il commento postato dal Quintieri con cui, in riferimento al provvedimento di sospensione disciplinare adottato nei suoi confronti, si prende gioco dell'operato del CP giustificando l'irrogazione della sanzione a "mancato lecchinaggio", appare essere lesivo del decoro e della reputazione del CP di Cosenza e dei suoi organi.

Gli altri commenti pubblicati sul social network non appaiono, invece, lesivi dell'onore e della reputazione di soggetti tesserati e/o di organi federali.

In merito al capo di incolpazione sub lett. B):

E' documentalmente provato e ripetutamente ammesso dal Quintieri (cfr. memoria difensiva e nota del 9 marzo 2011 indirizzata al CP Cosenza), che egli, nonostante la qualifica di arbitro rivestita ed osteggiata (vd. fotografie pubblicate sul sito face book di cui si è



detto), abbia agito in qualità di "collaboratore" per conto della società Volley Cetraro (cfr. Deliberazioni del Consiglio Direttivo della ASD Volley Cetraro presenti in atti).

Peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso incolpato, il fatto che la Volley Cetraro, abbia la propria sede legale proprio presso l'abitazione del Quintieri, non fa altro che confermare il legame di fatto esistente tra il sodalizio e l'arbitro.

Tale situazione pone il deferito in una evidente posizione di conflitto di interesse che non può non essere censurata da questa commissione.

In merito al capo di incolpazione sub lett. C):

I toni e le espressioni utilizzate dal Quintieri nella nota del 9 marzo 2011 indirizzata al Commissario provinciale Arbitri di Cosenza, nonché Presidente dello stesso comitato, sig. Mario Calabrese, in risposta al provvedimento di sospensione cautelare, appaiono senz'altro irrispettosi.

In tale nota infatti, il legittimo provvedimento di sospensione, viene definito quale "ennesimo provvedimento vessatorio" perchè fondato su di una circostanza definita "ridicola" in ragione di asseriti "rapporti di grave inimicizia personale e di dissidio" con il Presidente del CP accusato di "infischiarsi completamente di quanto dicono le norme federali".

Non v'è chi non veda come tali affermazioni siano finalizzate a mettere in dubbio la competenza e l'imparzialità degli organi del Comitato Provinciale di Cosenza e, quindi, indirettamente, di tutta la Federazione.

In merito al capo di incolpazione sub lett. D):

Dal referto arbitrale dell'incontro del 16.2.2011 tra Volley Murialdo e Volley Cetraro, nella sezione "comportamento del pubblico" l'arbitro della gara ha riconosciuto tra il pubblico ospite, con indosso la tuta dell'Alfalum Cetraro Volley, il signor Emilio Quintieri il quale, a seguito di un fallo fischiato alla squadra del Cetraro avrebbe rivolto nei confronti dell'arbitro le seguenti parole: "E' impazzito ... questa è pallavolo!!", "non sa neppure lui quello che ha fischiato! Prima ha indicato fallo d'attacco e poi invasione area".

Nel referto dell'incontro l'arbitro si dice altresì certo che tali parole provenissero effettivamente dal Quintieri.

Ebbene, è appena il caso di rammentare che per costante orientamento, quanto riportato dagli arbitri nel rapporto di gara



costituisce piena prova in ordine ai fatti accaduti in loro presenza e di cui abbiano avuto diretta conoscenza.

Il fatto contestato deve pertanto ritenersi accertato e, in considerazione della qualifica di arbitro rivestita dal Quintieri, disciplinarmente rilevante.

P.Q.M.

Applica all'arbitro Emilio Quintieri la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

F.to Il Vice-Presidente
Avv. Thomas Martone

Roma, 6 luglio 2011